

TRIBUNALE CIVILE

-Giudice Dott.ssa- R.G. n...

VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Il giorno 26 del mese di febbraio dell'anno 2014, innanzi al Tribunale di .., Sezione Civile, Giudice Dott.ssa ..., è chiamata la causa iscritta al ruolo generale n. ...

TRA

la Sig.ra Tizia (C.F.: ..), nata a ... il... e residente in .., Via ...n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Filano,

E

la Società Alfa S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ... alla Via... n... · 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Calpurnio.

Sono presenti per la Sig.ra Tizia l'avv. Filano e per la Società Alfa S.p.a. l'Avv. Calpurnio, entrambi muniti del potere di transigere e conciliare, in virtù della procura ad litem in atti.

L'avv. Filano, in nome e per conto della Sig.ra Tizia, dichiara di rinunciare agli atti del presente giudizio e, subordinatamente alla integrale esecuzione dei lavori di rimozione ed al pagamento delle spese legali come concordate, al diritto azionato; l'avv. Calpurnio, in nome e per conto della Società Alfa S.p.a., dichiara di accettare la suddetta rinuncia e dichiara, a sua volta, di rinunciare alle contestazioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta versata in atti.

Le parti si danno, quindi, atto di volere definire, come in effetti definiscono e transigono la lite in corso alle seguenti condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono:

- 1) le parti si danno atto e reciprocamente riconoscono che la sig.ra Tizia in data 16 agosto 1991 ha sottoscritto con la Beta Spa (ora Società Alfa S.p.A.), una "concessione temporanea di metanodotto" con la quale consentiva temporaneamente alla predetta società la <<posa di una tubazione aerea di allacciamento di gas naturale per usi domestici>> da fissarsi alle pareti esterne e sui parapetti dei terrazzi dell'immobile sito in Roma alla Via Tevere n.1 per erogare gas, oltre che al fabbricato di proprietà della concedente, anche ad altri fabbricati circostanti.
- 2) Le parti si danno altresì atto che in data 21 febbraio 2007 la sig.ra Tizia comunicava alla Alfa Spa "formale disdetta della predetta concessione" e, successivamente, faceva richiesta,

previa revoca della concessione illo tempore sottoscritta, di interruzione dell'erogazione del metano e di rimozione delle tubature del gas dalla parete esterna e dai parapetti dei terrazzi dello stabile di proprietà.

- 3) La Alfa S.p.A., espressamente, considera decaduta la servitù di passaggio delle tubature del gas, concessa il 16.08.1991 dalla proprietaria sig.ra Tizia, per l'asservimento di altre utenze collegate alla medesima tubazione, posizionata su propria pertinenza esclusiva.
- 4) La Alfa S.p.A. si obbliga ad eseguire a sua esclusiva cura e spese tutte le opere necessarie alla rimozione delle tubature di gas metano posizionate sulle pareti esterne e sui parapetti dei terrazzi dell'immobile sito in Roma, Via Tevere n. 1 di proprietà della Sig.ra Tizia ed al ripristino dei fori di ancoraggio delle staffe reggi tubazioni, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione.
- 5) La Alfa S.p.A. si obbliga a manlevare e tenere indenne la sig.ra Tizia da ogni e qualsiasi rivalsa avanzata, a causa della rimozione della tubazione de qua, dagli altri utenti serviti dalla tubazione oggetto di causa.
- 6) La Alfa S.p.A. si obbliga a corrispondere le spese dovute e debende per la registrazione della presente conciliazione giudiziale.
- 7) La Alfa S.p.A., contestualmente alla sottoscrizione della presente conciliazione, corrisponde alla sig.ra Tizia, che accetta e rilascia ampia e definitiva quietanza, la somma di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) a titolo di rimborso delle spese legali sostenute, a mezzo assegno circolare n...
- 8) Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, intendono porre fine alla controversia oggetto del presente giudizio, sicché dichiarano di non avere null'altro a pretendere relativamente ai diritti reciprocamente vantati e per qualsivoglia azione e diritto connesso e/o comunque riconducibile alla pretesa giudizialmente avanzata dalla Sig.ra Tizia con l'atto introduttivo del presente giudizio.
- 9) I difensori, sottoscrivono il presente verbale per rinuncia ad avvalersi nei confronti delle reciproche controparti del vincolo di solidarietà istituito dall'art. 68 della L.P.F.

L.C.S.

Sig.ra Tizia

Avv. Filano

Società Alfa S.P.A.

Avv. Calpurnio